SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 luglio 1990, n. 173.

Partecipazione dell'Italia all'ESAF del Fondo monetario internazionale (FMI) e contributo all'alleviamento degli arretrati di pagamento dovuti dai Paesi in via di sviluppo al FMI e alla Banca mondiale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato a concedere un prestito pari a 370 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare, in tre rate annuali a tassi di mercato, al «conto prestiti» della «Enhanced Structural Adjustment Facility» (ESAF), amministrata dal Fondo monetario internazionale (FMI), alle condizioni e secondo le modalità previste dal progetto di accordo approvato dal consiglio di amministrazione del FMI il 27 luglio 1988, allegato alla presente legge.

2. Sul prestito di cui al comma 1 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale oltre gli interessi, nei limiti del tasso agevolato praticato dall'ESAF.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare le risorse necessarie a compensare la differenza fra il tasso di mercato del prestito di cui all'articolo 1 e il tasso agevolato praticato dal Fondo monetario internazionale quale amministratore dell'ESAF a favore dei Paesi membri a basso reddito, definiti nella decisione del consiglio di amministrazione del Fondo stesso n. 8240 del 26 marzo 1986, il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare a favore del «conto sussidi» dell'ESAF, in cinque rate annuali di uguale importo a decorrere dall'esercizio 1989, la somma di DSP 127 milioni, valutata al tasso di cambio lire/DSP del 30 giugno 1988 in lire 225 miliardi, da corrispondere in cinque rate annuali di DSP 25,4 milioni, pari a lire 45 miliardi.

2. Qualora gli importi erogati risultassero insufficienti ai fini indicati nel comma 1, ai maggiori oneri si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine», iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Le somme relative alle erogazioni di cui al presente articolo saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro.

Art. 3.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad erogare contributi finanziari al Fondo monetario internazionale e alla Banca mondiale nella misura di 150 miliardi di lire, da distribuire in cinque annualità di 30 miliardi ciascuna a decorrere dall'esercizio finanziario 1989, per ripianare arretrati di pagamento dovuti alle stesse Istituzioni, a titolo di capitale ed interessi, da parte di Paesi membri in via di sviluppo. L'intervento finanziario sarà diretto verso i Paesi indebitati di prevalente interesse per l'Italia, che dimostrino di collaborare con le citate Istituzioni ai fini dell'aggiustamento dei propri squilibri.

2. Le somme relative alle erogazioni dei contributi di cui al comma 1 saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 4.

1. All'onere di lire 225 miliardi di cui all'articolo 2, da versare in rate uguali di lire 45 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, di provvede:

a) per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali»;

b) per gli anni 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando il citato accantonamento «Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali».

2. All'onere di lire 150 miliardi di cui all'articolo 3, da erogare in rate uguali di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ALLEGATO
(articolo 1, comma 1)

Enhanced Structural Adjustement Facility: Proposed
Borrowing Agreement with the Ufficio Italiano Dei Cambi

I have been authorized to propose on behalf of the International Monetary Fund (the "Fund") as Trustee of the Enhanced Structural Adjustment Facility Trust (the "Trust") that the Ufficio Italiano Dei Cambi ("UIC") agree to lend to the Fund as Trustee for the purpose of providing resources to the Loan Account of that Trust, in accordance with the terms of the Instrument establishing the Trust (the "Instrument") adopted by the Executive Board of the Fund by Decision No. 8759-(87/176) ESAF, adopted December 18, 1987. The amount of the loan is to be the equivalent of SDR 370 million and the terms and conditions of this loan shall be as follows:

1. a. The Trustee may make drawings under this agreement at any time during the period from the effective date of this agreement through June 30, 1992, upon giving UIC at least five business days (Rome) notice by tested telex, provided that total drawings may not exceed SDR 123 million until January 1, 1989 and SDR 247 million until January 1, 1990.

b. If any installment of interest is not paid to UIC within a period of ten days after its due date, the Trustee shall not make further drawings under this agreement pending consultations with the UIC on this matter. However, the Trustee may resume drawings under this agreement once arrears to UIC have been discharged.

2. a. The amount of each drawing shall be denominated in SDRs. Unless otherwise agreed between the Trustee and UIC, the amount shall be paid by UIC, on the value date specified in the Trustee's notice, by transfer of SDRs to an account specified by the Trustee.

b. Upon request, the Trustee shall issue to UIC a non-negotiable certificate evidencing its claim on the Trust resulting from a drawing outstanding under this agreement.

3. a. Each drawing shall be repaid in ten equal semiannual installments beginning five and one-half years and ending ten years after the date of the drawing. Repayments by the Trust shall be made on or promptly after the relevant maturity date.

b. By agreement between UIC and the Trustee, any drawing or part thereof may be repaid by the Trustee at any time in advance of maturity.

c. If a drawing matures on a date that is not a business day of the Fund, the maturity date shall be on the preceding business day.

4. a. The rate of interest applicable to each drawing shall be calculated at the time of the drawing and at intervals of six calen-

dar months thereafter. The amount outstanding in respect of each drawing shall bear interest at an annual rate determined by the Trustee at the time of the calculation from the product of:

(i) the interest rates on domestic instruments in each currency included in the SDR basket, as reported to the Trustee by each reporting agency, on the business day of the Fund referred to in paragraph 8, as follows:

the bond equivalent yield for six-month U.S. Treasury bills,

the six-month interbank rate in Germany,

the six-month rate for interbank loans against private paper in France,

the average rate for newly issued bank CDs in Japan with a maturity of between 150 days and 180 days,

the six-month interbank rate in the United Kingdom,

and

(ii) the percentage weight of that currency in the valuation of the SDR on that business day, calculated by using the same amounts and exchange rates for currencies as are employed by the Fund for calculating the value of the SDR in terms of the U.S. dollar on that day.

The applicable interest rate shall be the sum of the products so calculated, rounded to two decimal places.

b. The amount of interest payable in respect of each drawing shall be calculated on an actual day basis and shall be paid on all outstanding drawings under this agreement promptly after June 30 and December 31 of each year.

5. a. Payments of principal and interest shall be made in SDRs, or in other media as may be agreed between the Trustee and UIC.

b. Payments in SDRs shall be made by crediting Italy's holdings account in the Special Drawing Rights Department. Payments in other media shall be made to an account specified by UIC.

6. a. UIC shall have the right to transfer at any time all or part of any claim to any member of the Fund, to the central bank or other fiscal agency designated by any member for purposes of Article V, Section 1, or to any official entity that has been prescribed as a holder of SDRs pursuant to Article XVII, Section 3 of the Fund's Articles of Agreement.

b. The transferee shall acquire all the rights of UIC under this agreement with respect to repayment of and interest on the transferred claim.

7. At the request of UIC, calls on its commitment to meet drawings may be suspended temporarily at any time prior to December 31, 1991, subject to the provisions of Section III, paragraph 4(b) and (c) of the Instrument.

8. Unless otherwise agreed between the Trustee and UIC, all transfers, exchanges, and payments of principal and interest shall be made at the exchange rates for the relevant currencies in terms of the SDR established by the Fund for the third business day of the Fund before the value date of the transfer, exchange or payment.

9. If the Fund changes the method of valuing the SDR, all transfers, exchanges and payments of principal and interest made three or more business days of the Fund after the effective date of the change shall be made on the basis of the new method of valuation.

10. Any question arising hereunder shall be settled by mutual agreement between UIC and the Trustee.

If the foregoing proposal is acceptable to UIC, this proposal and the duly authenticated communication by which the UIC notifies the Trustee of the completion of the required legislative procedures and accepts the proposal shall constitute an agreement between UIC and the Trustees, which shall enter into effect on the date the Trustee acknowledges receipt of that communication.

(TRADUZIONE NON UFFICIALE)

Sportello potenziato di Aggiustamento Strutturale: Proposta di *Accordo per l'assunzione di prestiti con l'Ufficio Italiano Cambi*

Sono stato autorizzato a proporre da parte del Fondo Monetario Internazionale (il "Fondo") in qualità di Amministratore Fiduciario dell'Amministrazione Fiduciaria dello Sportello potenziato di Aggiustamento Strutturale (il "Trust"), che l'Ufficio Italiano Cambi (UIC) accetti di fornire prestiti al Fondo in quanto Amministratore Fiduciario, al fine di fornire risorse per il Conto Prestiti di detto Trust, compatibilmente con le condizioni stabilite dallo strumento che istituisce il Trust (lo "Strumento") adottato dal Consiglio Esecutivo del Fondo con Decisione n. 8759 (87/176) ESAF, adottata il 18 dicembre 1987. L'ammontare del prestito deve essere equivalente a 370 milioni in DSP e le modalità e le condizioni del presente prestito saranno le seguenti:

1. a. L'Amministratore Fiduciario può effettuare prelievi in base al presente Accordo in ogni tempo durante il periodo avente inizio dalla data effettiva del presente Accordo fino al 30 giugno 1992, dietro preavviso all'UIC di almeno cinque giorni lavorativi (Roma) per mezzo di telex abilitato, sempre che i prelievi non superino in totale 123 milioni di DSP fino al 1° gennaio 1989, e 247 milioni di DSP fino al 1° gennaio 1990.

b. Se qualunque rata d'interesse non è pagata all'UIC entro un periodo di dieci giorni dopo la scadenza, l'Amministratore Fiduciario non effettuerà ulteriori prelievi in base al presente Accordo se non dopo consultazioni in materia con l'UIC. Tuttavia l'Amministratore Fiduciario potrà riprendere i prelievi in base al presente Accordo, dopo che gli arretrati saranno stati pagati all'UIC.

2. a. L'importo di ogni prelievo sarà espresso in DSP. A meno di diverso accordo tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC, l'importo sarà pagato dall'UIC, nel giorno di valuta specificato nel preavviso dell'Amministratore Fiduciario, mediante bonifico di DSP su un conto specificato dall'Amministratore Fiduciario.

b. Dietro richiesta, l'Amministratore Fiduciario rilascerà all'UIC un certificato non negoziabile che attesti il suo credito nei confronti dell Amministrazione Fiduciaria (Trust) risultante da un prelievo in essere in base al presente Accordo.

3. a. Ogni prelievo sarà rimborsato in dieci rate uguali semestrali, aventi inizio cinque anni e mezzo dopo la data del prelievo e che giungeranno a termine dieci anni dopo. I rimborsi dovuti dal Trust dovranno essere effettuati alla data di scadenza pertinente immediatamente successiva, o subito dopo.

b. Tramite accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario, ogni prelievo o sua parte potrà essere rimborsato dall'Amministratore Fiduciario in ogni tempo prima della scadenza.
c. Qualora un prelievo scada ad una data che non è un giorno lavorativo del Fondo, la data di scadenza sarà nel giorno lavorativo precedente.

4. a. Il tasso d'interesse applicabile ad ogni prelievo dovrà essere calcolato all'atto del prelievo e ad intervalli di sei mesi solari. All'ammontare scoperto relativo ad ogni prelievo, sarà applicato un tasso d'interesse annualizzato determinato dall'Amministratore Fiduciario al momento del calcolo derivante dal prodotto:

(i) dei tassi d'interesse sugli strumenti nazionali in ogni valuta inclusa nel paniere DSP, come riportati all'Amministratore Fiduciario da ogni agenzia di informazioni nel giorno lavorativo del Fondo di cui al paragrafo 8, come segue:

il reddito obbligazionario equivalente a buoni del Tesoro USA semestrali;

il tasso semestrale interbancario in Germania;

il tasso semestrale per prestiti interbancari in cambio di titoli privati in Francia;

il tasso medio per CDS di nuova emissione in Giappone aventi scadenza tra 150 e 180 giorni;

il tasso semestrale interbancario nel Regno Unito,

nonché:

(ii) del peso in percentuale di quella valuta nella valutazione di DSP di quel giorno lavorativo, calcolato utilizzando gli stessi importi e tassi di cambio per le valute utilizzati dal Fondo per calcolare il valore dei DSP in termini di dollaro USA di quel giorno.

Il tasso d'interesse applicabile sarà la somma dei prodotti così calcolati arrotondata a due cifre decimali.
b. L'importo dell'interesse pagabile nei confronti di ogni prelievo sarà calcolato sulla base di un giorno effettivo e sarà pagato su tutti i prelievi in essere in base al presente Accordo, sollecitamente dopo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

5. a. I pagamenti di capitale ed interessi saranno effettuati in DSP o con altri mezzi che possono essere concordati tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC.
b. I pagamenti in DSP saranno effettuati accreditando il conto azionario dell'Italia nel Dipartimento dei Diritti Speciali di Prelievo. I pagamenti effettuati con altri mezzi saranno effettuati su un conto specificato dall'UIC.
6. a. L'UIC avrà il diritto di trasferire in tutto, o in parte, ogni richiesta di utilizzazione di credito a qualsiasi membro del Fondo, alla Banca centrale o altra agenzia finanziaria designata da

qualunque Membro ai fini dell'articolo 5, capitolo 1 o a qualunque Ente ufficiale avente titolo a detenere DSP in conformità con l'articolo XVII, capitolo 3 degli Articoli di Accordo del Fondo.

b. Il cessionario acquisterà tutti i diritti dell'UIC in base al presente Accordo per quanto riguarda il ripiano di ogni credito trasferito e relativi interessi.

7. Dietro richiesta dell'UIC, le richieste relative al suo impegno di far fronte ai prelievi possono essere sospese temporaneamente in ogni tempo anteriormente al 31 dicembre 1991, fatte salve le disposizioni del capitolo III, paragrafo 4(b) e (c) dello Strumento.

8. A meno di diverse intese tra l'Amministratore Fiduciario e l'UIC, tutti i trasferimenti, cambi e pagamenti di capitale ed interesse saranno effettuati ai tassi di cambio per le valute pertinenti espressi in DSP stabiliti dal Fondo per il terzo giorno lavorativo del Fondo anteriormente al giorno di valuta del trasferimento, del cambio o del pagamento.

9. Qualora il Fondo cambi il metodo di valutazione dei DSP tutti i bonifici, cambi e pagamenti di capitale ed interesse effettuati tre o più giorni lavorativi del Fondo dopo la data effettiva del cambio saranno effettuati in base al nuovo metodo di valutazione.

10. Qualsiasi problema che sorga in seguito sarà risolto di comune accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario.

Se la proposta di cui sopra è accettabile per l'UIC, detta proposta, nonché la comunicazione debitamente autenticata con la quale l'UIC notifica l'Amministratore Fiduciario dell'espletamento delle procedure legislative richieste ed accetta la proposta, costituiranno un accordo tra l'UIC e l'Amministratore Fiduciario che entrerà in vigore alla data alla quale l'Amministratore Fiduciario accusa ricevuta di tale comunicazione.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1931):

Presentato dal Ministro del tesoro (CARLI) il 6 novembre 1989.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 6 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 4 aprile 1990 e approvato il 18 aprile 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4785):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 maggio 1990, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione il 23 maggio 1990 e approvato il 13 giugno 1990.

90G0223

LEGGE 5 luglio 1990, n. 174.

Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, come modificato dall'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è conferita la somma di lire 100 miliardi per il 1989.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.

Art. 3.

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 150 miliardi, di cui 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso e 25 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 a favore di società promotrici di centri commerciali all'ingrosso.

2. Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui ai citati commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a favore dei centri commerciali all'ingrosso, la complessiva autorizzazione di spesa è aumentata di lire 140 miliardi, nella misura di lire 14 miliardi all'anno per dieci anni a partire dal 1990.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione, in deroga alla riserva di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, dello stanziamento iscritto al capitolo 8042 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo intendendosi complessivamente ridotte di pari importo le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo articolo 6 della legge n. 517 del 1975.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito al commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 318/1987 (Norme urgenti in materia di agevolazioni della produzione industriale delle piccole e medie imprese e di rifinanziamento degli interventi di politica mineraria), come modificato dall'art. 15, comma 27, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per il finanziamento dei programmi e progetti di sostegno all'artigianato e la valorizzazione e lo sviluppo delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, il "Fondo nazionale per l'artigianato".

2. *Il Fondo è utilizzato, per una quota pari al 75 per cento, direttamente dalle regioni e ripartito ogni anno fra le medesime con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in base al numero delle imprese artigiane esistenti in ciascuna regione moltiplicato per il reciproco del reddito* pro-capite *regionale secondo i dati disponibili presso l'Istituto centrale di statistica nel periodo immediatamente precedente la ripartizione.*

3. Per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e sviluppo del settore, di rilevanza nazionale o ultraregionale, con riferimento anche ad attività promozionali all'estero, l'utilizzo della restante quota del quindici per cento è disposto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, mentre quello del residuo dieci per cento è disposto dal Consiglio nazionale dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la istituzione del sistema informativo e dell'osservatorio economico nazionale dell'artigianato. Con proprio decreto il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina altresì i criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle somme, ivi compresa la verifica di attuazione delle iniziative.

4. Le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo dei fondi ad esse trasferiti ai sensi del comma 2.

5. Alla copertura dell'onere, valutato in lire 40 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione, per lo stesso anno, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando la voce "Provvedimenti di sostegno e di riforma per l'artigianato ed il commercio".

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio), e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«Art. 6 *(Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione)*. — Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.

La gestione del fondo è affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.

Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.

Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Il suddetto comitato:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);

6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non può essere superiore al 10 per cento.

La quota si riserva per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni, è fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.

Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio».

Note all'art. 3:

— Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 11 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) è il seguente:

«15. Le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì incrementate di lire 30 miliardi per il 1986, 160 miliardi per il 1987, 260 miliardi per il 1988, nonché della somma di lire 20 miliardi annui dal 1987 al 1996 e di lire 30 miliardi l'anno dal 1988 al 1997.

16. Le predette somme sono destinate alla concessione delle seguenti agevolazioni alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso nonché alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e provinciale:

1) contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento degli investimenti fissi realizzati;

2) contributi in conto interessi su finanziamenti di istituti di credito speciali pari:

a) al 40 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel Mezzogiorno;

b) al 35 per cento degli investimenti realizzati con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i mercati realizzati nel restante territorio nazionale».

— Per il testo dell'art. 6 della citata legge n. 517/1975 si veda la precedente nota all'art. 2.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2009):

Presentato dal sen. ALIVERTI ed altri il 14 dicembre 1989.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 15 dicembre 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 19 dicembre 1989 e approvato il 21 dicembre 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4473):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 25 gennaio 1990, con parere della commissione V.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 6 febbraio 1990, 5 aprile 1990.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, l'11 maggio 1990.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 15 maggio 1990 e approvato in un testo unificato con atti numeri 3891 (BIANCHINI ed altri) e 4219 (DONAZZON ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 2009/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 1° giugno 1990, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 7 giugno 1990 e approvato il 14 giugno 1990.

90G0224

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 16 marzo 1990.

Impegno della somma complessiva di lire 22,360 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1989 del limite d'impegno 1977 ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 2.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/77;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1989, le sole annualità spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/77.

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 22,360 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1989 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Lombardia	2.025
Valle d'Aosta	100
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Molise	565
Campania	2.100
Basilicata	1.110
Veneto	1.505
Abruzzo	1.275
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	22.360

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 22,360 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 318

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31,* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannten Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3007

DECRETO 16 marzo 1990.

Impegno della somma complessiva di lire 22,360 miliardi a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di annualità 1990 del limite d'impegno 1977, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 2.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1989, n. 409, per l'esercizio 1990;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977, con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/77;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1990, le sole annualità spettanti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 22,360 miliardi è impegnata, a titolo di annualità 1990 del limite d'impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Milioni di lire
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Lombardia	2.025
Valle d'Aosta	100
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Molise	565
Campania	2.100
Basilicata	1.110
Veneto	1.505
Abruzzo	1.275
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale . . .	22.360

Art. 2.

Le erogazioni relative alle annualità impegnate con il precedente art. 1 verranno effettuate sulla base degli effettivi fabbisogni delle regioni ivi indicate e delle province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dalle rate dei mutui maturate.

Art. 3.

L'onere di lire 22,360 miliardi graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 319

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31,* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannten Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3008

DECRETO 28 aprile 1990.

Impegno della somma di L. 1.111.962.000.000, per il 1990, in conto residui 1989, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni ed alle province autonome indicate nel punto 1 della delibera CIPE 19 dicembre 1989, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma (FIO 1989).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) che ha previsto lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1989, di lire 2.000 miliardi per il finanziamento

di progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela di beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541 (finanziaria 1989 - tabella *F*) che ha ridotto lo stanziamento anzidetto di lire 300 miliardi;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 14 aprile 1989, n. 130, che ha disposto una riduzione di lire 200 miliardi dello stanziamento suddetto che, pertanto, risulta ridotto a lire 1.500 miliardi;

Visto il citato art. 17, comma trentunesimo, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (B.E.I.), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la legge di bilancio del 27 dicembre 1989, n. 409;

Vista la delibera CIPE del 30 marzo 1989 di revoca del finanziamento di lire 17,753 miliardi, relativo al progetto «Impianto di inertizzazione e giacimento controllato per rifiuti speciali in comune di Eupilio (Como)», a favore del quale è stata autorizzata dal CIPE una prima assegnazione di lire 12,663 miliardi;

Vista la successiva delibera CIPE del 19 dicembre 1989, con la quale vengono, fra l'altro, ammessi a finanziamento, sulle disponibilità sopra individuate, progetti prontamente eseguibili 1989 di competenza delle amministrazioni regionali, per l'importo complessivo di lire 1.124,622 miliardi, a titolo di prima assegnazione;

Visto il proprio decreto del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale è stato disposto — a valere sull'impegno complessivamente assunto in conto residui 1987 con il decreto ministeriale n. 5 del 2 marzo 1989 — l'annullamento della quota parte di lire 12,663 miliardi, relativa al finanziamento del progetto n. 159, di cui alla citata delibera CIPE 30 marzo 1989;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 109931 del 30 marzo 1990, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata, fra l'altro, apportata nello stato di previsione 1990 del Ministero del bilancio e della programmazione economica una variazione in aumento al cap. 7090 di L. 1.111.962.000.000, in termini di residui e di L. 744.000.000.000, in termini di cassa;

Visto il successivo proprio decreto del 27 aprile 1990, in corso di registrazione, con il quale è stato assunto l'impegno in conto residui 1987, dell'importo di lire 12,660 miliardi, a titolo di primo finanziamento del progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara» di cui alla delibera 19 dicembre 1989;

Ritenuto, altresì, di dover provvedere all'impegno del detto importo complessivo di L. 1.111.962.000.000, in conto residui 1989, a favore delle regioni e delle pubbliche amministrazioni, per l'integrale finanziamento dei progetti prontamente eseguibili, ammessi a finanziamento dal CIPE con la soprarichiamata delibera del 19 dicembre 1989;

Considerato che il sopracitato importo di lire 1.111,962 miliardi comprende anche la quota parte di lire 5,998 miliardi, a titolo di copertura integrale della prima assegnazione CIPE del progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.111.962.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni ed alle province autonome indicate nel punto 1 della delibera CIPE 19 dicembre 1989 citata in premessa, per i rispettivi progetti prontamente eseguibili, ivi compresi gli interventi di cui ai progetti n. 10 (di competenza della regione Piemonte), e n. 13 (di competenza della regione Toscana), nonché l'impegno ulteriore di lire 5,998 miliardi per il progetto n. 33 «Impianti smaltimento r.s.u. della provincia di Pescara», richiamato in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 283

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31,* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannten Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3009

DECRETO 8 maggio 1990.

Impegno della somma complessiva di L. 54.860.000, per il 1990, in conto residui 1989, a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, confluita nella quota libera da vincoli di destinazione settoriale ex art. 9, legge n. 281/70, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge n. 1208/51 che istituisce un fondo speciale per la concessione di anticipazioni agli istituti di credito agrario di miglioramento, autorizzati ad operare nelle regioni e nei territori indicati nell'art. 3 della legge n. 165/49;

Visto, in particolare, l'art. 1 della predetta legge n. 1208/51, che costituisce presso il Ministero del tesoro, un fondo di rotazione a carattere permanente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 il quale dispone all'art. 110, la soppressione del fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, ex legge n. 1208/51, e la conseguente confluenza dei «rientri» nel fondo programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge n. 281/70;

Vista la delibera CIPE del 2 maggio 1989, con la quale viene ripartita per il 1989, fra l'altro, la quota libera da vincoli di destinazione settoriale di spesa, pari a L. 927.291.927.000 ex art. 9 della legge n. 281/70, al netto dell'importo di lire 30 miliardi per limite d'impegno ex legge n. 574/65, nonché delle detrazioni a carico delle regioni a statuto speciale interessate, ex art. 3, comma 2, della legge n. 541/88, così come modificato dall'art. 2 della legge n. 40/89;

Considerato che i soprarichiamati «rientri» ex legge n. 1208/51 che confluiscono nel fondo regionale di sviluppo, vanno ripartiti — tra le regioni e province autonome — ai sensi del secondo comma del sopracitato art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, secondo i coefficienti di cui all'art. 9 della legge n. 281/70;

Visto il proprio precedente decreto ministeriale del 27 dicembre 1989, n. 067, con il quale veniva impegnata la somma complessiva di L. 143.992.000, per l'esercizio 1989, a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i coefficienti di riparto adottati per le assegnazioni della quota libera da vincoli di destinazione di cui alla sopracitata delibera CIPE del 2 maggio 1989;

Vista la legge di bilancio n. 409 del 27 dicembre 1989 per l'esercizio 1990;

Visto il decreto ministeriale del Tesoro n. 193062 del 30 dicembre 1989, con il quale viene incrementato il fondo regionale di sviluppo per il 1989, di L. 55.599.000, pari ai «rientri» del Fondo di rotazione di cui sopra;

Ritenuto di dover impegnare gli ulteriori «rientri» 1989, recati dal sopracitato decreto ministeriale del tesoro n. 193062, secondo quote determinate sulla base dei medesimi coefficienti già utilizzati per il riparto dei primi rientri di cui al sopracitato decreto d'impegno del 27 dicembre 1989, n. 067;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40 il quale, fra l'altro, dispone che per l'anno 1989, la regione Valle d'Aosta è esclusa dal riparto del fondo per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta di cui all'art. 9 della legge n. 281/70;

Atteso che la quota di L. 739.000, determinata per la regione Valle d'Aosta sulla base dei coefficienti di riparto adottati dalla delibera CIPE 2 maggio 1989, costituisce economia di bilancio ai sensi del richiamato art. 2, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 40;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 54.860.000, per l'esercizio 1989, di cui alle premesse, è impegnata a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi in lire
Provincia autonoma di Trento	522.000
Provincia autonoma di Bolzano	592.000
Piemonte	2.433.000
Lombardia	3.688.000
Veneto	2.317.000
Friuli-Venezia Giulia	1.082.000
Liguria	1.250.000
Emilia-Romagna	2.331.000
Toscana	2.056.000
Umbria	1.158.000
Marche	1.485.000
Lazio	2.888.000
Abruzzo	2.549.000
Molise	1.860.000
Campania	7.048.000
Puglia	5.375.000
Basilicata	2.458.000
Calabria	3.989.000
Sicilia	6.630.000
Sardegna	3.149.000
Totale	54.860.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 54.860.000 a favore delle regioni (con esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, in conto residui 1989.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 317

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31*, dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannten Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3010

DECRETO 8 maggio 1990.

Impegno della somma di L. 100.000.000.000, per il 1990, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, determinata secondo i rispettivi coefficienti di riparto ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93 (sviluppo montagna).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, recante disposizioni integrative della richiamata legge n. 1102/71;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del decreto-legge n. 415/89 che all'art. 12, comma 4, autorizza, per il 1990, la spesa di lire 100 miliardi da trasferire alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità ex legge n. 93/81 (sviluppo della montagna);

Visto, inoltre il comma 5 dell'art. 21, della legge n. 144/89 che — in sostituzione del terzo comma dell'art. 1 della legge n. 93/81 — recita: «La tabella *A* si intende automaticamente aggiornata allorché i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente»;

Vista la nota n. 5724 del 5 febbraio 1990 dell'UNCEM, con la quale si comunicano i dati demografici e di superficie montane delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, riferiti al 31 dicembre 1988;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla attribuzione a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della sopracitata disponibilità di lire 100 miliardi, secondo i coefficienti determinati sulla base dei dati comunicati dall'UNCEM con la sopracitata nota n. 5724;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 104444 del 5 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1990, registro n. 5, foglio n. 53, con il quale viene disposta l'assegnazione al cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1990, della somma di lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa;

Vista la legge di bilancio n. 409/89 per l'esercizio 1990;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 100.000.000.000 è impegnata, per il 1990, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità ex legge n. 93/81, nella misura a fianco di ciascuna indicata, determinata secondo i rispettivi coefficienti di riparto:

Regioni e province autonome	Quota spettante 1990 (in migliaia di lire)	Coefficienti di riparto
Bolzano	1.610.000	1,610
Trento	1.425.000	1,425
Piemonte.	7.613.000	7,613
Valle d'Aosta	1.638.000	1,638

Regioni e province autonome	Quota spettante 1990 (in migliaia di lire)	Coefficienti di riparto	
Lombardia	9.306.000	9,306	
Veneto	3.857.000	3,857	
Friuli-Venezia Giulia	2.365.000	2,365	
Liguria	3.189.000	3,189	
Emilia-Romagna	4.493.000	4,493	
Toscana	6.137.000	6,137	(di cui 0,246 Toscana sud)
Umbria	4.810.000	4,810	
Marche	3.407.000	3,407	(di cui 0,362 Marche sud)
Lazio	5.897.000	5,897	(di cui 3,242 Lazio sud)
Abruzzo	5.141.000	5,141	
Molise	2.360.000	2,360	
Campania	6.260.000	6,260	
Puglia	3.067.000	3,067	
Basilicata	4.453.000	4,453	
Calabria	7.257.000	7,257	
Sicilia	5.850.000	5,850	
Sardegna	9.865.000	9,865	
Totale	100.000.000	100,000	

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di lire 100 miliardi, per il 1990, a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità ex legge n. 93/81, secondo le quote indicate nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 1990

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei Conti il 18 giugno 1990
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 316

NOTE

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5, Absätze 2 und 3, des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31,* dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannten Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3011

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 giugno 1990.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano del diritto annuale per l'anno 1990 a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto da detta camera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 giugno 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuale per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Visto il comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, con cui è stato aumentato l'importo del diritto annuale per l'anno 1990;

Vista la nota n. 11608 del 30 maggio 1990 con la quale la camera di commercio di Bolzano chiede un rinvio delle operazioni di esazione del diritto annuale per l'anno 1990 in relazione alla impossibilità di rispettare i termini previsti dal decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, dovendo provvedere alla predisposizione degli stampati in forma bilingue;

Tenuto conto che la ritardata emissione dei bollettini di conto corrente postale da parte della camera di commercio di Bolzano comporta necessariamente l'impossibilità del rispetto del termine di pagamento per i soggetti obbligati;

Ritenuto, pertanto di dover necessariamente derogare dai suddetti termini;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui al 1° comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui deve provvedersi all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esenzione del diritto annuale relativamente all'anno 1990, rispettivamente al 30 giugno 1990 ed al 31 luglio 1990.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 luglio 1990 sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale), così come modificato dall'art. 3, comma 3, del D.L. n. 357/1987, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali a favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

[Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale: i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini] [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si Fara luogo alla riscossione, mediante emissione in apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: «3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. n. 407/1987 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987.

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 340/1988 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente: «3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 90/1990 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti) è il seguente: «4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340, è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento».

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. n. 407/1987 è il seguente: «1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

Nota in lingua italiana:

Per l'atto amministrativo sopra riportato, che interessa la provincia autonoma di Bolzano, è pubblicato alla pagina 31 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, mediante il quale si dà notizia del Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige in cui è riportata la pubblicazione integrale in lingua tedesca dell'atto amministrativo in argomento.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf den obigen Verwaltungsakt gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3 Dekrets de Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht *auf der Seite 31*dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers. Diesem Hinweis kann entnommen werden, in welcher Nummer des Amtsblattes der Region Trentino-Südtirol der genannte Verwaltungsakt vollinhaltlich in deutscher Sprache wiedergegeben wird.

90A3048

DECRETO 5 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società «SFER S.r.l. - Società fiduciaria europea e di revisione», in Padova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto interministeriale emanato in data 27 giugno 1990 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile rilasciata alla società «SFER S.r.l.», con sede in Padova, con decreto interministeriale 13 novembre 1979;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, all'assoggettamento della società «SFER S.r.l.» alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché alla nomina dei relativi organi della procedura;

Decreta:

1. La società «SFER S.r.l.», con sede in Padova, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla predetta procedura è preposto, quale commissario liquidatore, il sig. Belloni Peresutti avv. Paolo, nato a Padova il 12 giugno 1945, con studio in Padova, via E. Filiberto, 3.

3. Alla citata procedura di liquidazione coatta amministrativa è altresì preposto il comitato di sorveglianza composto dai signori:

Facchin rag. Pierantonio, nato a Teolo (Padova) il 18 giugno 1949, con studio in Tencarole di Salvazzano, via Monte Cimone, 13, in qualità di presidente;

Mario dott. Taddia, nato a Cento (Ferrara) il 17 maggio 1948, direttore U.P.I.C.A. di Modena, in qualità di esperto;

Salvatore dott. Messina, nato a Bologna il 18 agosto 1955, direttore U.P.I.C.A. di Reggio Emilia, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3029

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 luglio 1990.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di investimenti di capitali nonché di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° luglio 1994;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche di buoni del tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° luglio 1994 per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 97,70%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 20 giugno 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 1990.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quinto comma, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 20 giugno 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali 1° luglio 1994.

Art. 2.

I buoni del tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290, del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 2,30 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° luglio 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3, del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'uno per cento, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in lire 97,70% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra;

eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ongi singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, devono essere consegnate, a cura del mittente, allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 13 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 luglio 1990; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 16 giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° luglio 1990. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei Buoni al portatore.

Art. 12.

Il 17 luglio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione» unitamente al rateo di interesse del 12,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sedici giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interessi dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei Buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, di cui alle premesse, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titili nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare, con l'osservanza delle disposizioni del precedente art. 1, comma terzo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1990
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 69

90A3030

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 31 del 12 giugno 1990

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica)

Avellino:

piogge alluvionali del 27 giugno 1989, del 28 giugno 1989, del 4 luglio 1989, del 27 luglio 1989 nel territorio dei comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza della Campania, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Rocca San Felice, Sant'Andrea di Conza, Sant'Angelo dei Lombardi, Teora, Torella dei Lombardi;

piogge alluvionali del 4 novembre 1989, del 5 novembre 1989, del 6 novembre 1989 nel territorio dei comuni di Atripalda, Avellino, Montemiletto, Prata di Principato Ultra.

Benevento:

grandinate dell'11 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Casalduni, Castelvenere, Foglianise, Frasso Telesino, Gardia Sanframondi, Paupisi, Ponte, San Lorenzo Maggiore, Solopaca, Torrecuso, Vitulano;

piogge persistenti del 17 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Benevento, Pago Veiano.

Salerno: piogge persistenti del 7 ottobre 1989, dell'8 ottobre 1989, del 9 ottobre 1989, del 10 ottobre 1989 nel territorio dei comuni di Casal Velino, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castelnuovo Cilento, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Pisciotta, Postiglione, San Giovanni a Piro, San Pietro al Tanagro, Sassano, Serre, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento.

Decreto ministeriale n. 90/00024 del 30 maggio 1990

REGIONE PUGLIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Bari: piogge persistenti dal 15 giugno 1989 al 15 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Adelfia, Casamassima, Noicattaro, Rutigliano.

Brindisi: tromba d'aria del 9 agosto 1989, nel territorio dei comuni di Francavilla Fontana, Latiano, Oria, Villa Castelli;

Foggia: grandinate del 29 aprile 1989 nel territorio dei comuni di Cerignola, San Paolo di Civitate, Stornara, Torremaggiore.

Taranto:

grandinate del 10 maggio 1989 nel territorio del comune di Laterza;

grandinate del 16 giugno 1989 nel territorio dei comuni di Massafra, Palagiano, Taranto;

grandinate del 25 agosto 1989 nel territorio dei comuni di Crispiano, Grottaglie, Montemesola.

Decreto ministeriale n. 90/00033 del 12 giugno 1990

REGIONE SARDEGNA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Cagliari:

piogge alluvionali del 21 settembre 1989, del 22 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Decimomannu, San Vito, Siliqua, Uta, Villaspeciosa;

piogge alluvionali del 16 novembre 1989, del 17 novembre 1989, del 18 novembre 1989 nel territorio dei comuni di Armungia, San Vito, Villaputzu, Villasalto.

Decreto ministeriale n. 90/00034 del 12 giugno 1990

REGIONE SICILIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Enna: grandinate del 27 agosto 1989 nel territorio del comune di Piazza Armerina.

Ragusa:

venti impetuosi del 26 settembre 1989, del 27 settembre 1989, del 28 settembre 1989 nel territorio dei comuni di Ragusa, Scicli;

tromba d'aria del 18 novembre 1989 nel territorio del comune di Ispica;

venti impetuosi del 2 dicembre 1989, del 3 dicembre 1989, del 4 dicembre 1989 nel territorio dei comuni di Ragusa, Santa Croce Camerina, Vittoria.

Le regioni Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 10 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

90A3039

MINISTERO DEL TESORO

N. 130

Corso dei cambi del 5 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1210,200	1210,200	1211 —	1210,200	1210,200	1210,20	1210,360	1210,200	1210,200	1210,20
E.C.U.	1517,100	1517,100	1517,50	1517,100	1517,100	1517,10	1516,690	1517,100	1517,100	1517,10
Marco tedesco	733,420	733,420	734 —	733,420	733,420	733,42	733,450	733,420	733,420	733,42
Franco francese	218,560	218,560	219,25	218,560	218,560	218,56	218,570	218,560	218,560	218,56
Lira sterlina	2161,900	2161,900	2164 —	2161,900	2161,900	2161,90	2162 —	2161,900	2161,900	2161,90
Fiorino olandese	651,280	651,280	652 —	651,280	651,280	651,28	651,380	651,280	651,280	651,28
Franco belga	35,672	35,672	35,68	35,672	35,672	35,67	35,675	35,672	35,672	35,67
Peseta spagnola	11,957	11,957	11,99	11,957	11,957	11,95	11,962	11.957	11,957	11,95
Corona danese	192,740	192,740	192,75	192,740	192,740	192,74	192,750	192,740	192,740	192,74
Lira irlandese	1967,800	1967,800	1968 —	1967,800	1967,800	1967 —	1967,800	1967,800	1967,800	—
Dracma greca	7,490	7,490	7,50	7,490	7,490	—	7,495	7,490	7,490	—
Escudo portoghese	8,348	8,348	8,35	8,348	8,348	8,34	8,349	8,348	8,348	8,34
Dollaro canadese	1041,250	1041,250	1041 —	1041,250	1041,250	1041,25	1041,300	1041,250	1041,250	1041,25
Yen giapponese	8,043	8,043	8,08	8,043	8,043	8,04	8,042	8,043	8.043	8,04
Franco svizzero	866,200	866,200	867 —	866,200	866,200	866,20	866,290	866,200	866,200	866,20
Scellino austriaco	104,268	104,268	104,50	104,268	104,268	104,26	104,270	104,268	104,268	104,26
Corona norvegese	190,750	190,750	190,75	190,750	190,750	190,75	190.890	190,750	190,750	190,75
Corona svedese	201,980	201,980	202,50	201,980	201,980	201,98	201,980	201,980	201.980	201.98
Marco finlandese	312,940	312,940	313,50	312,940	312,940	312,94	312,100	312,940	312,940	—
Dollaro australiano	968,300	968,300	969 —	968,300	968,300	968,30	968,400	968,300	968,300	968,30

Media dei titoli del 5 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	99,075
» 10% » » 1977-92	97,825
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,925
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,650
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,300
» » » 22- 6-1987/91	94,425
» » » 18- 3-1987/94	81,200
» » » 21- 4-1987/94	81,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	99,700
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,325
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,125
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,625
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,325
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	100,100
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,300
» » » » 1-11-1983/90	100,800
» » » » 18-11-1985/90	100,525
» » » » 1-12-1983/90	101,050
» » » » 18-12-1985/90	100,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,850
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	100,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,675
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 3- 4-1984/91	100,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,775
» » » » 1- 6-1984/91	101,050

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 7-1984/91	100,900
» » » »	1- 8-1984/91	100,625
» » » »	1- 9-1984/91	100,500
» » » »	1-10-1984/91	100,700
» » » »	1-11-1984/91	100,775
» » » »	1-12-1984/91	100,725
» » » »	1- 1-1985/92	100,775
» » » »	1- 2-1985/92	100,550
» » » »	18- 4-1986/92	100,675
» » » »	19- 5-1986/92	100,550
» » » »	20- 7-1987/92	100,050
» » » »	19- 8-1987/92	100,975
» » » »	1-11-1987/92	99,925
» » » »	1-12-1987/92	99,975
» » » »	1- 1-1988/93	99,675
» » » »	1- 2-1988/93	99,500
» » » »	1- 3-1988/93	99,400
» » » »	1- 4-1988/93	99,550
» » » »	1- 5 1988/93	100,075
» » » »	1- 6-1988/93	100,400
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,625
» » » »	17- 7-1986/93	99,525
» » » »	1- 8-1988/93	100,075
» » » »	19- 8-1986/93	98,750
» » » »	1- 9-1988/93	99,700
» » » »	18- 9-1986/93	98,325
» » » »	1-10-1988/93	99,900
» » » »	20-10-1986/93	98,575
» » » »	1-11-1988/93	98,825
» » » »	18-11-1986/93	100,025
» » » »	19-12-1986/93	99,150
» » » »	1- 1-1989/94	99,975
» » » »	1- 2-1989/94	99,600
» » » »	1- 3-1989/94	99,675
» » » »	15- 3-1989/94	99,425
» » » »	1- 4-1989/94	99,475
» » » »	1- 9-1988/94	98,875
» » » »	1-10-1987/94	98,475
» » » »	1-11-1988/94	99,275
» » » »	1- 2-1985/95	99,875
» » » »	1- 3-1985/95	97,100
» » » »	1- 4-1985/95	97,500
» » » »	1- 5-1985/95	97,600
» » » »	1- 6-1985/95	98,150
» » » »	1- 7-1985/95	99,300
» » » »	1- 8-1985/95	97,375
» » » »	1- 9-1985/95	96,775
» » » »	1-10-1985/95	97,400
» » » »	1-11-1985/95	97,600
» » » »	1-12-1985/95	97,775
» » » »	1- 1-1986/96	97,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,925
» » » »	1- 2-1986/96	98,075
» » » »	1- 3-1986/96	97,925
» » » »	1- 4-1986/96	97,975
» » » »	1- 5-1986/96	98 —
» » » »	1- 6-1986/96	98,800
» » » »	1- 7-1986/96	98,800
» » » »	1- 8-1986/96	96,875
» » » »	1- 9-1986/96	96,425
» » » »	1-10-1986/96	95,775
» » » »	1-11-1986/96	96,200
» » » »	1-12-1986/96	96,800
» » » »	1- 1-1987/97	96,325
» » » »	1- 2-1987/97	96,475
» » » »	18- 2-1987/97	96,450
» » » »	1- 3-1987/97	96,425
» » » »	1- 4-1987/97	96,175
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	97,400
» » » »	1- 7-1987/97	96,825
» » » »	1- 8-1987/97	96,350
» » » »	1- 9-1987/97	96,750

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,825
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,925
» » »	11,00%	1- 8-1990	99,800
» » »	9,25%	1- 9-1990	99,700
» » »	11,25%	1- 9-1990	99,900
» » »	11,50%	1- 9-1990	99,825
» » »	9,25%	1-10-1990	99,550
» » »	11,50%	1-10-1990	100,025
» » »	11,50%	1-10-1990 B	99,875
» » »	9,25%	1-11-1990	99,500
» » »	9,25%	1-12-1990	99,475
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,550
» » »	11,50%	1-11-1991	99,675
» » »	11,50%	1-12-1991	99,625
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,550
» » »	9,25%	1- 2-1992	96,925
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	96,625
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,325
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,900
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	97,625
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,275
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,975
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,550
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,825
» » »	12,50%	1-10-1992	99,775
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,700
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,075
» » »	12,50%	1-10-1993	99,050
» » »	12,50%	1-11-1993	99,200
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,150
» » »	12,50%	17-11-1993	99,150
» » »	12,50%	1-12-1993	99,100
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,275
» » »	12,50%	1- 1-90/94	99,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	100 —
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	100,675
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,975
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,225
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,250
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,275
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	98,175
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	96,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	93,175
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	90,675
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,400
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95,600
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,575
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,025
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,575
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	89,225
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	96,100
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	96,675
» » » »	24- 5-1939/95	9,90%	98,925

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M05070

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona

Con decreto ministeriale 11 giugno 1990 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Tortona, con sede in Tortona.

90A3023

Autorizzazione alla «The Industrial Bank of Japan Ltd», in Tokyo (Giappone), ad istituire una propria filiale in Milano

Con decreto ministeriale 11 giugno 1990, la «The Industrial Bank of Japan Ltd», con sede in Tokyo (Giappone), è stata autorizzata ad istituire una propria filiale in Milano.

90A3024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 giugno 1990:

1) Area dei comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7706 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

2) Area della provincia di Brindisi. — Realizzazione della centrale termoelettrica di Brindisi-Cerano; lavoratori sospesi il 30 maggio 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 82/90;
proroga dal 1° marzo 1990 al 30 giugno 1990
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Montepide* ex *Vinavil*, con sede in Milano, e stabilimento di Villadossola (Novara):

periodo: dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990:
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Gecopre*, con sede in Cagliari e stabilimento di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 4 aprile 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dall'8 ottobre 1984;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Magesa*, con sede in Barisardo (Nuoro) e stabilimento di Barisardo (Nuoro):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 30 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 luglio 1987 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 1° novembre 1982;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Pasbo*, con sede in Carmiano (Lecce) e stabilimento di Carmiano (Lecce):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 6 febbraio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 16 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

6) *Ditta impresa costruz. ing. Galloppa Giuseppe di Gentile Celestina & F.*, con sede in Amendola (Ascoli Piceno) e stabilimento di Amendola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 20 dicembre 1987 al 19 giugno 1988;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Ditta impresa costruz. ing. Galloppa Giuseppe di Gentile Celestina & F.*, con sede in Amendola (Ascoli Piceno) e stabilimento di Amendola (Ascoli Piceno):

periodo: dal 20 giugno 1988 al 19 dicembre 1988 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1985 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 19 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Alutekne*, sede in Noicattaro (Bari) e stabilimento di Noicattaro (Bari):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 febbraio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 28 novembre 1988 al 27 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1987 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 28 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1987 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Metallinfissi Ruberti di Ruberti Isidoro*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 maggio 1987 - CIPI 22 ottobre 1987;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 25 agosto 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.r.l. Dimabox*, con sede in Roccella Jonica (Reggio Calabria) con sede Roccella Jonica (Reggio Calabria):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.p.a. Tecnosannio*, con sede in Pozzilli (Isernia) e stabilimento di Pozzilli (Isernia):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° marzo 1988 - CIPI 11 febbraio 1988;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 27 aprile 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 16 agosto 1988 al 6 novembre 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10405/42 del 6 aprile 1989.

15) *S.r.l. Ma.Ri.Ma.*, con sede in Isernia e stabilimento di Isernia:

periodo: dal 7 novembre 1988 al 7 maggio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 novembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
prima concessione dal 7 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Later Sistem*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:

periodo: dal 6 marzo 1989 al 3 settembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 10 settembre 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Aeronautica sarda*, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *Ditta Golden River Sabbatini Mario di Lenti Anna* vedova *Sabbatini*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 marzo 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 3 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

19) *S.r.l. Ital-legno*, sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no.

20) *S.p.a. Coibesa Thermosound*, con sede in Arcola e stabilimento di c/o Enichem di Porto Torres (Sassari):

periodo: dal 16 aprile 1989 al 15 ottobre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 17 ottobre 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo e stabilimento di Cancello (Caserta):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 4 febbraio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Brill*, con sede in Milano e stabilimento di Nova Milanese (Milano):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

23) *S.r.l. Metal arte*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Corato (Bari):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 29 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° agosto 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. General freni*, con sede in Striano (Napoli) e stabilimento di Striano (Napoli):

periodo: dal 6 febbraio 1990 al 5 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 febbraio 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 4 febbraio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Nuovo ricamificio del Sud*, con sede in S. Maria a Vico (Caserta) e stabilimento di S. Maria a Vico (Caserta):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 24 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 giugno 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 30 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. I.T.C. - Industria termotecnica campana*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 16 luglio 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova manifatture cotoniere meridionali* già *M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno, uffici di Salerno:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Davide Morlicchio*, con sede in Scafati (Salerno) e stabilimenti di Scafati (Salerno):

periodo: dal 29 gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimenti di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 agosto 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Augusto Belli*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 10 aprile 1989 al 9 luglio 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 luglio 1986 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 9 luglio 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *A r.l. Consorzio Appoff*, con sede in Eboli (Salerno) e stabilimenti di Eboli (Salerno):

periodo: dal 8 gennaio 1990 al 6 luglio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Metauro montaggi*, con sede in Fano (Pesaro) e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 4 giugno 1989 al 3 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 giugno 1987 - CIPI 13 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989: dal 3 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 10 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dall'8 gennaio 1990 all'8 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Ce. Tel. - Industria ceramica telese*, con sede in Telese (Benevento) e stabilimenti di Telese (Benevento):

periodo: dal 9 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 ottobre 1987;
pagamento diretto: si.

13) *S.a.s. Calzaturificio Chanelles di Nacarlo Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimenti di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.p.a. Grace italiana*, con sede in Milano e stabilimenti di Melito (Napoli):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 29 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Aquatex* (gruppo Bonazzi), con sede in Montecchia di Crosara (Verona), magazzini ed uffici di S. Martino Buon Albergo (Verona), Montecchia di Crosara (Verona):

periodo: dal 24 aprile 1989 al 22 ottobre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 27 ottobre 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.a.s. Nuova Marsport*, con sede in Marostica (Vicenza) e stabilimenti di Marostica (Vicenza):

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 dicembre 1987 - CIPI 5 maggio 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986: dal 1° aprile 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Atès - Tricots*, con sede in Tezze sul Brenta (Vicenza) e stabilimento di Tezze sul Brenta (Vicenza):

periodo: dal 27 novembre 1989 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 novembre 1987 - CIPI 22 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 4 gennaio 1988: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si,
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania e unità nazionali:

periodo: dal 23 maggio 1989 al 22 novembre 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 novembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Saetta autotrasporti*, con sede in Catania e unità nazionali:

periodo: dal 23 novembre 1989 al 20 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 novembre 1988 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Rober confezioni*, con sede in Sarcedo (Vicenza) e stabilimento di Sarcedo (Vicenza):

periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 maggio 1988 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 21 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Mondital mobili*, con sede in Sanguinetto (Verona) e stabilimento di Sanguinetto (Verona):

periodo: dal 15 febbraio 1988 al 14 agosto 1988;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 17 agosto 1987;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77, sino al 22 marzo 1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Calza Bloch Trieste*, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste):

periodo: dal 30 ottobre 1988 al 29 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Calza Bloch Trieste*, con sede in San Dorligo della Valle (Trieste) e stabilimento di San Dorligo della Valle (Trieste):

periodo: dal 30 aprile 1989 al 12 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Safau*, con sede in Udine e stabilimenti di Cargnacco di Pozzuolo del Friuli (Udine) e Udine:

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. I.P.L.A.*, con sede in Colloredo di Prato (Udine) e stabilimenti di Colloredo di Prato (Udine), Pordenone e Pozzuolo del Friuli (Udine):

periodo: dal 18 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1989 - CIPI 12 settembre 1989;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 16 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. 2 R - Due Erre costruzioni*, con sede in Trieste e stabilimento di Palmanova (Udine):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 21 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 gennaio 1988 - CIPI 1° dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 28 gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. G.I.M.U. - Gruppo industriale macchine utensili*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Verona:

periodo: dal 26 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Gradio*, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 6 novembre 1989 al 6 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dall'8 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, in concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. R.D.B. Latersiciliana*, con sede in Palermo, stabilimenti di Collesano (Palermo), Sciacca (Agrigento) e uffici di Palermo:

periodo: dal 23 ottobre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986: dal 7 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

2) *S.r.l. Fonderie di San Salvo*, con sede in San Salvo (Chieti) e stabilimento di San Salvo (Chieti):

periodo: dal 21 maggio 1990 al 18 novembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 novembre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 25 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara e stabilimenti di Bellona (Caserta), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Ala R.D.B.*, con sede in Pescara e stabilimenti di Bellona (Caserta), Lattarico (Cosenza), Modugno (Bari), Montesarchio (Benevento), Pescara e uffici di Salerno:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1987: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Pastificio Samos*, con sede in Ragusa e stabilimento di Ragusa:

periodo: dal 7 maggio 1989 al 7 novembre 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 9 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Industrie meccaniche siciliane*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 24 maggio 1988 al 23 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 26 aprile 1988;
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Keyes italiana*, con sede in Fiumefreddo di Sicilia (Catania) e stabilimento di Fiumefreddo di Sicilia (Catania):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 3 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 7 agosto 1989 al 14 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 6 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11048 del 2 aprile 1990.

9) *S.p.a. Cover*, con sede in Silvi (Teramo) e stabilimento di Silvi (Teramo):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 15 luglio 1990;
causale: crisi aziendale - (legge n. 301/79) - fallimento del 15 gennaio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1990 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manifattura di Giaveno*, con sede in Torino e stabilimento di Giaveno (Torino):

periodo: dal 12 febbraio 1990 al 12 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 17 agosto 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 1988, n. 96490, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

3) *S.p.a. Industrie Zanussi*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9844, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

4) *S.p.a. Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 1988, n. 9649, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

5) *S.p.a. Zanussi elettrodomestici*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9649, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

6) *S.p.a. Zanussi metallurgica*, con sede in Maniago (Pordenone), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 1988, n. 9649, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

7) *S.p.a. Zanussi metallurgica*, con sede in Maniago (Pordenone), produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9844, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

8) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 30 marzo 1987 al 27 settembre 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 gennaio 1988, n. 9649, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

9) *S.p.a. Zanussi elettromeccanica*, con sede in Pordenone, produzione e filiali commerciali nazionali:

periodo: dal 28 settembre 1987 al 27 marzo 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 ottobre 1983;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1983: dal 5 aprile 1983;
pagamento diretto: si.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1988, n. 9844, inerente alle Industrie Zanussi S.p.a. di Pordenone, unità nazionali stesso periodo.

10) *S.p.a. Patelec Kabel*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 31 luglio 1989 al 20 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 26 agosto 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no, concordato preventivo.

11) *S.p.a. Calzaturificio Pam*, con sede in Arona (Novara) e stabilimento di Arona (Novara):

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 30 aprile 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Tecnoazzurra*, con sede in Torino e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 2 marzo 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 2 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

90A2999

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria:
meccanica razionale;
processi industriali applicati all'edilizia.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di medicina e chirurgia:
fisica medica.

Facoltà di economia e commercio.
elementi di matematica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche;
istituzioni di matematiche;
istituzioni di matematiche;
fisiologia generale;
esercitazioni di astronomia I;
istituzioni di fisica teorica;
struttura della materia;
laboratorio di fisica II.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geologia applicata;
geometria I;
botanica.

Facoltà di lettere e filosofia:
logica matematica.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:
diritto penale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di economia e commercio:
statistica metodologica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di medicina e chirurgia:
patologia clinica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A3040

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario - Mascali, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana dello Jonio (Acireale - Catania).

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 22 giugno 1990 la Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario - Mascali (Catania), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Mascali (Catania), in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana dello Jonio (Acireale - Catania), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede nel comune di Acireale (Catania), in conformità delle condizioni enunciate nella deliberazione assunta in data 22 giugno 1990 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana Maria SS. del Rosario e nella deliberazione di pari data del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana dello Jonio.

90A3025

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes der Dekrete des Ministers für Haushalt und Wirtschaftsprogrammierung vom 16. März 1990, Nr. 5, vom 16. März 1990, Nr. 6, vom 28. April 1990, Nr. 11, vom 8. Mai 1990, Nr. 14 und vom 8. Mai 1990, Nr. 15 in deutscher Sprache; sie betreffen Ausgabenzweckbindungen zugunsten bestimmter Regionen und der autonomen Provinzen Bozen und Trient und wurden auf der Grundlage der folgenden Gesetze erlassen: Gesetze vom 1. Juli 1977, Nr. 403, vom 11. März 1988, Nr. 67, vom 27. Oktober 1951, Nr. 1208 bzw. vom 23. März 1981, Nr. 93.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 35 vom 31. Juli 1990 der vollständige deutsche Wortlaut der Dekrete des Ministers für Haushalt und Wirtschaftsprogrammierung vom 16. März 1990, Nr. 5, vom 16. März 1990, Nr. 6, vom 28. April 1990, Nr. 11, vom 8. Mai 1990, Nr. 14 und vom 8. Mai 1990, Nr. 15, veröffentlicht ist; sie betreffen Ausgabenzweckbindungen zugunsten bestimmter Regionen und der autonomen Provinzen Bozen und Trient und wurden auf der Grundlage der folgenden Gesetze erlassen: Gesetze vom 1. Juli 1977, Nr. 403, vom 11. März 1988, Nr. 67, vom 27. Oktober 1951, Nr. 1208 bzw. vom 23. März 1981, Nr. 93. Der italienische Text dieser Dekrete ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik *auf den Seiten 12, 13, 13, 15, und 16* kundgemacht.

90A3027

Hinweis auf die Veröffentlichung der deutschen Übersetzung des Dekrets des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk vom 28.06.1990 über die Bozner Handelskammer: Verlängerung der Frist für die Einhebung der Jahresgebühr 1990, die von den im Firmenregister eingetragenen Unternehmen zu zahlen ist.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 36 vom 07. August 1990 die deutsche Übersetzung des Dekrets des Ministers für Handel, Industrie und Handwerk vom 28.06.1990 über die Bozner Handelskammer, veröffentlicht ist; es betrifft die Verlängerung der Frist für die Einhebung der Jahresgebühr 1990, die von den im Firmenregister eingetragenen Unternehmen zu zahlen ist. Der italienische Text dieses Dekrets ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik *auf der Seite 17* kundgemacht.

90A3057

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000